



Sede legale
CIRCOLO DELLA STAMPA – SPORTING A.S.D.
PALAZZO CERIANA MAYNERI
10128 Torino, Corso Stati Uniti 27

Sede amministrativa e operativa
10134 Torino – Corso G. Agnelli, 45
Tel. 011 32.45.411 – Fax 011.32.45.444

www.sporting.to.it

STATUTO



Circolo della Stampa
Sporting A.S.D.

CIRCOLO DELLA STAMPA - SPORTING A.S.D.

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione

Il Circolo della Stampa Sporting, fondato il 10 aprile 1957 su iniziativa e per opera dell'Associazione Stampa Subalpina, è una libera associazione sportiva dilettantistica che assume la seguente denominazione **CIRCOLO DELLA STAMPA-SPORTING ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA** e in via abbreviata **CIRCOLO DELLA STAMPA - SPORTING A.S.D.**

Firmatari dell'atto di costituzione, avanti il notaio Giovanni Battista Picco, i giornalisti Riccardo Giordano, Giovanni Giovannini e Gaetano Massara.

Art. 2 - Oggetto

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, senza scopo di lucro, di attività sportive e, sotto l'egida dell'Associazione Stampa Subalpina e riallacciandosi alle tradizioni del giornalismo piemontese, culturali, sociali e ricreative in genere.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- svolgere l'attività di promozione, diffusione, coordinamento, organizzazione nonché la didattica e la pratica, anche a scopo formativo, delle discipline sportive dilettantistiche, disciplinate e organizzate dalla Federazione Italiana Tennis (FIT) e dalla diversa Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI a cui l'Associazione intendesse affiliarsi, applicando ed accettando esplicitamente Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi del CONI, dalle Federazioni Sportive o Enti riconosciuti di Promozione Sociale o Sportiva a cui deliberasse di

aderire in base alla specifica attività svolta dall'Associazione stessa, nell'ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal proprio Statuto;

- organizzare (e partecipare a) manifestazioni sportive dilettantistiche di natura agonistica, amatoriale e ricreativa;
- svolgere l'attività di gestione e conduzione di impianti sportivi e attrezzature sportive destinate alla pratica dello sport dilettantistico;
- svolgere funzione educativa e didattica a favore dei giovani, avviandoli alla pratica dello sport e perfezionando la loro preparazione secondo le tradizioni sociali;
- costituire un nuovo contesto di incontri che superi i limiti di categoria, associazioni, enti precostituiti e stabilire così nuove correnti di rapporti umani nel nome della stampa;
- favorire incontri culturali e sociali, politici ed economici nell'interesse precipuo di Torino e dei torinesi;
- approntare per i Soci una sede con servizi e attrezzature che offrano svago e sereno ritemperamento delle loro fatiche;
- promuovere e organizzare, senza scopo di lucro, concerti, mostre, presentazione di nuovi libri, dibattiti d'arte, tornei, proiezioni di films e quanto altro attiene alla cultura, allo sport e alla ricreazione, con facoltà di acquisire in via diretta od indiretta immobili da utilizzare per le finalità e le tradizioni di cui sopra.

L'Associazione è dotata di personalità giuridica privata, ha natura giuridica di associazione privata riconosciuta, è regolata dal presente statuto e dal regolamento generale, è apolitica e aconfessionale; aderisce alle Federazioni Italiane, riconosciute dal CONI, che disciplinano le attività sportive praticate dall'ente.

Art. 3 - Sede ed emblema

L'Associazione ha sede in Torino, Corso Stati Uniti n. 27 e una sede sportiva in Corso Giovanni Agnelli n. 45 in Torino.

L'emblema dell'Associazione è rappresentato da scritta identificativa costituita dalla denominazione

dell'Associazione e dal proprio logo. Il logo è depositato presso la Camera di Commercio di Torino.

Art. 4 - Durata

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

TITOLO II

SOCI E LORO CATEGORIE - AMMISSIONE - DIRITTI E DOVERI

Art. 5 - Categorie

I Soci si dividono nelle seguenti categorie: Soci Benemeriti, Soci Aderenti, Soci Aggregati, Soci Allievi e Soci Onorari.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione e non comporta l'acquisto di alcun diritto sul patrimonio dello stesso. La qualifica di socio è intrasmissibile.

Art. 6 - Soci Benemeriti

Hanno diritto di essere accolti in qualunque tempo come Soci benemeriti:

- i giornalisti professionali che siano iscritti all'Associazione Stampa Subalpina, per il periodo in cui rivestono tale qualifica;
- il Segretario, pro tempore, dell'Associazione Stampa Subalpina, promotrice della costituzione;
- i giornalisti collaboratori iscritti all'Associazione Stampa Subalpina che non risultino iscritti ad altro ordine professionale se non a quello dei giornalisti.

Art. 7 - Soci Aderenti

Sono ammessi come Soci aderenti le persone maggiorenni che, in relazione alla loro attività e ai requisiti di moralità e di cultura, siano ritenute idonee a far parte della compagine sociale.

Art.8 - Soci Aggregati

Possono essere Soci aggregati i familiari del Socio con esso conviventi. Sono considerati anche Soci aggregati atleti che svolgono esclusivamente attività agonistica in favore del Circolo della Stampa-Sporting A.s.d.; essi devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono partecipare solo a tale tipo di attività.

Art.9 - Soci Allievi

Sono ammessi come Soci Allievi i minori fino al compimento della maggiore età iscritti alla Scuola tennis del Circolo della Stampa-Sporting A.s.d.; come tali potranno utilizzare gli impianti e le attrezzature nel rispetto del regolamento generale dell'Associazione e negli orari stabiliti dalla Direzione della Scuola tennis.

Art.10 - Soci Onorari

Sono Soci onorari le personalità che per meriti verso la Nazione, il Piemonte, la Città di Torino o la categoria dei giornalisti, vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

La nomina può essere conferita “ad caricam” o “ad personam”. Nel primo caso essa si protrae per tutta la durata della carica, nel secondo per cinque esercizi sociali ed è rinnovabile alla scadenza per uguale periodo (anche più volte).

Art.11 - Ammissione dei Soci

Possono essere Soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano richiesta scritta, che siano accettati dal Comitato di Presidenza, che versino la quota di iscrizione e che dichiarino nella domanda scritta di ammissione:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto dell'Associazione e le norme regolamentari interne circa l'utilizzo delle attrezzature e dei beni dell'Associazione;
- di rispettare lo Statuto e le norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate ed Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata;
- di accettare e rispettare le norme e le direttive del CONI.

La richiesta dell'ammissione a Socio deve essere redatta sull'apposito modulo a disposizione presso la Segreteria dell'Associazione, firmata dall'aspirante e da tre Soci presentatori e consegnata, a cura di uno dei Soci presentatori, alla stessa Segreteria che la inoltrerà al Comitato di Presidenza cui spetta esaminarla. In casi particolari quali stranieri, studenti in trasferta, lavoratori provenienti da altre città o regioni, quindi impossibilitati ad essere presentati da tre (3) associati, la decisione sarà affidata al Comitato di Presidenza.

Le persone che saranno ammesse devono provvedere al pagamento della quota di ammissione, quando dovuta, e della quota sociale, entro un mese dalla comunicazione dell'ammissione con modalità idonea a garantirne la ricezione. In caso diverso l'ammissione, salvo casi particolari valutati dal Comitato di Presidenza, sarà da considerarsi non concessa.

Il Collegio dei Probiviri di cui all'art. 23 del presente Statuto, se interpellato, fornisce al Comitato di Presidenza parere consultivo sulle domande di ammissione di nuovi Soci.

I nuovi ammessi godranno dei diritti sociali al momento del versamento delle quote richieste.

In caso di non concessione dell'ammissione, i Soci presentatori verranno informati del mancato accoglimento della domanda di iscrizione.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano nei confronti dei Soci benemeriti.

Art.12 - Diritti dei Soci

Tutti i Soci hanno diritto:

- a) di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, di votare direttamente per l'approvazione del bilancio e le modifiche dello Statuto e per le elezioni degli organi direttivi dell'Associazione;
- b) di essere eletti alle cariche dell'Associazione;
- c) di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- d) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- e) di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione posti a disposizione degli associati;
- f) di frequentare i locali dell'Associazione e usare le strutture sportive, nel rispetto delle norme di legge e delle

previsioni stabilite dall'apposito regolamento generale;
g) di accompagnare nelle strutture dell'Associazione, compresi il bar ed il ristorante, familiari o altri ospiti, secondo le norme del regolamento generale.

Art. 13 - Doveri dei Soci

Tutti i Soci hanno il dovere:

- a) di osservare il presente Statuto e il regolamento generale, nonché i regolamenti dei singoli rami di attività sociale e, in genere, ogni provvedimento dei competenti organi dell'Associazione;
- b) di non svolgere attività contraria al buon nome ed alla dignità dell'Associazione, nonché di osservare le norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate ed Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata;
- c) di osservare le norme e le direttive del CONI;
- d) di svolgere le attività preventivamente concordate;
- e) di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- f) di utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse;
- g) di pagare la quota annuale fissata per le singole categorie nonché la quota di ammissione o buono ingresso.

Art. 14 - Le quote

Il Consiglio Direttivo, se lo ritiene opportuno, stabilisce alla fine di ogni esercizio finanziario la quota di ammissione o buono ingresso per l'anno successivo, le quote sociali annue per Soci benemeriti, aderenti, aggregati e allievi che dovranno essere ratificate dall'Assemblea dei Soci.

I Soci onorari, i Soci benemeriti ed i Soci allievi sono esonerati dal versamento della quota di ammissione o buono ingresso.

I Soci e i loro familiari ammessi durante l'anno pagheranno tanti dodicesimi quanti sono i mesi che separano la data di ammissione dalla scadenza del 31 dicembre.

Il Consiglio Direttivo può prevedere il pagamento in forma dilazionata della quota di ammissione e delle quote annuali.

Il Socio che trasferisce temporaneamente il proprio domicilio fuori dal Piemonte ha diritto di ottenere, per il periodo e dietro richiesta scritta, la riduzione sulla quota dell'anno successivo. La stessa riduzione spetta in caso di trasferimento definitivo. Il giudizio in merito a tale ipotesi e la relativa quota sono di esclusiva competenza del Comitato di Presidenza.

Art. 15 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per volontarie e tempestive dimissioni, per cancellazione dall'elenco Soci disposta dal Consiglio Direttivo o per espulsione. Questi due ultimi casi dovranno essere ratificati dall'Assemblea dei Soci. Le dimissioni sono tempestive e quindi valide se formalizzate direttamente presso la segreteria dell'Associazione, secondo le modalità ed i termini previsti nel regolamento generale.

Il Socio dimissionario deve comunque assolvere i suoi impegni finanziari.

TITOLO III

AMMINISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE - ORGANI E LORO FUNZIONI

Art. 16 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: il Presidente, il Comitato di Presidenza, il Consiglio Direttivo, l'Assemblea, l'Organo di controllo, il collegio dei Probiviri, le Commissioni di disciplina. Nessuna carica comporta l'esonero dall'obbligo di versare la quota associativa.

Il Consiglio può inoltre nominare, anche fuori del suo ambito, un Direttore e un Segretario, determinandone compiti e attribuzioni.

Art. 17 - Libri Sociali

L'Associazione deve dotarsi dei seguenti libri sociali:

- a. Libro degli Associati,
- b. Libro dei verbali dell'Assemblea degli Associati,
- c. Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Presidente - Vice Presidenti - Comitato di Presidenza

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e ne sovrintende l'attività. I Vice Presidenti, in numero non inferiore a due (2), coadiuvano il Presidente e costituiscono con il medesimo il Comitato di Presidenza.

Il Comitato di Presidenza dispone per l'attuazione dello Statuto e dei regolamenti, delle deliberazioni delle Assemblies e del Consiglio Direttivo, esamina le domande di ammissione, fissa i limiti dei biglietti di invito e delibera in merito alle richieste di cui al penultimo comma dell'art. 14.

Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente ogni qual volta il Presidente stesso lo ritiene necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due Vice Presidenti con avviso da spedire con qualunque mezzo di comunicazione almeno due giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza.

In caso di assenza del Presidente, lo sostituisce temporaneamente, con funzione vicaria, il Vice Presidente più anziano di età.

Art. 19 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 15 ad un massimo di 21 membri, eletti dall'Assemblea scelti tra i Soci aventi diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e i Vice Presidenti. Potrà altresì eleggere, per riconosciuti meriti a favore dell'Associazione, un Presidente onorario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare, quando il Presidente lo ritiene necessario, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno cinque (5) giorni lavorativi prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno ventiquattro (24) ore prima della

riunione. Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio Direttivo, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione (video e audio, utilizzabili anche dai soggetti, diversi dai Consiglieri, ammessi alle riunioni del Consiglio stesso) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario dell'adunanza. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Segretario dell'Associazione Stampa Subalpina è inserito di diritto tra i membri del Consiglio Direttivo. Qualora il Segretario dell'Associazione Stampa Subalpina lasciasse la carica prima della scadenza del Consiglio Direttivo dell'Associazione, egli sarà sostituito dal nuovo Segretario.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo può assistere il Presidente pro tempore dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte o un suo delegato, con diritto di intervento ma senza diritto di voto. Sono di competenza del Consiglio Direttivo la realizzazione delle finalità associative dell'Associazione e la conduzione dello stesso in ordine alla gestione ed amministrazione economica, finanziaria e disciplinare.

È fatto divieto ai Consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo a un Ente di promozione sportiva. La carica di Consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.

In particolare e in via esemplificativa sono conferite al Consiglio

Direttivo le seguenti attribuzioni:

- Predisporre il rendiconto preventivo annuale;
- Predisporre il rendiconto consuntivo da presentare per l'approvazione all'Assemblea degli Associati;
- Formulare l'ordine del giorno per le Assemblee degli Associati;
- Amministrare e gestire il patrimonio sociale;
- Emanare i regolamenti e le disposizioni per le elezioni, per il funzionamento disciplinare e amministrativo dell'Associazione e dei diversi settori di attività;
- Dare esecuzione alle decisioni delle Commissioni di Disciplina.

Art. 20 - Assemblea

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o da uno dei Vice Presidenti, che lo sostituiscono o, in difetto, da un Socio designato dall'Assemblea. La nomina del segretario dell'Assemblea, che dovrà redigere il relativo verbale, è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea degli Associati si riunisce in via ordinaria per:

- approvare il bilancio consuntivo;
 - procedere alla nomina degli organi dell'Associazione, fissandone, ove previsto, il numero dei componenti;
 - deliberare su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza e sottoposti ad esame da parte del Consiglio Direttivo;
- e in via straordinaria per:
- deliberare sulle modifiche dello Statuto;
 - deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea ordinaria di approvazione del bilancio consuntivo, ai sensi dell'articolo 20 del Codice Civile e successive modificazioni, è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero, nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 2364 comma 2 del Codice Civile, entro centoottanta giorni da tale data.

L'Assemblea si riunisce tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo dei Soci. In questo ultimo caso, la convocazione dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, viene trasmesso a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci, almeno otto (8) giorni prima della data fissata, via e-mail all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'associato al momento dell'iscrizione o in caso di assenza di indirizzo di posta elettronica tramite ogni altra forma di trasmissione o di comunicazione idonea a garantire la prova dell'avvenuta informazione ai soggetti aventi diritto a partecipare.

L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli aventi diritto, e con qualunque numero di presenti in seconda convocazione. Le delibere delle Assemblee sono valide a maggioranza assoluta dei voti.

Soltanto i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di votare.

Ogni Socio maggiorenne ha diritto ad un voto. Ciascun Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta: nessuno può rappresentare più di 20 (venti) Soci.

Per le modifiche dello Statuto occorre la presenza ed il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) dei Soci aventi diritto. Il voto potrà essere espresso anche per corrispondenza secondo le modalità di cui all'art. 21. Per la modifica dell'articolo 30 del presente Statuto sarà necessario il voto favorevole del 95 (novantacinque) per cento dei Soci.

Ciascuna delibera viene assunta per voto palese o, nel caso di rinnovo degli organi dell'Associazione di cui all'art. 16 del presente Statuto in presenza di più liste, mediante scrutinio segreto.

Il Consiglio Direttivo provvederà a rendere pubbliche le delibere assembleari mediante forme di comunicazione idonee a garantire la prova di un'adeguata informazione a tutti gli associati aventi diritto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la nomina di uno o più liquidatori e la devoluzione del patrimonio nel rispetto della normativa vigente, occorre la presenza e il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci aventi diritto. Il voto potrà essere espresso anche per corrispondenza secondo le modalità di cui all'art. 21.

Art. 21 - Modalità di elezione del Consiglio Direttivo

L'elezione del Consiglio Direttivo avverrà sulla base di liste presentate dai Soci ai sensi dei successivi commi o dal Consiglio Direttivo uscente, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste dovranno essere depositate presso la segreteria dell'Associazione entro il ventesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di proporre le liste soltanto i Soci, in regola con i pagamenti delle quote, che insieme ad altri rappresentino almeno il 15% (quindici per cento) dei Soci aventi diritto di voto. Unitamente alla lista presso la segreteria dell'Associazione dovrà essere depositato l'elenco dei Soci proponenti con, accanto al nome di ciascun proponente, la firma apposta del medesimo. Non sono ammesse deleghe per l'apposizione della firma da parte dei Soci proponenti.

Ogni Socio, avente diritto al voto, potrà votare una sola lista ed ogni singola lista deve essere composta da un minimo di 15 (quindici) e da un massimo di 21 (ventuno) Soci, che vengono proposti quali candidati del nuovo Consiglio Direttivo.

In ogni caso, al fine di garantire la possibilità di una regolare continuità di gestione dell'Associazione, i componenti il Consiglio Direttivo uscente hanno la facoltà di redigere una propria lista da presentare all'Assemblea nel rispetto delle disposizioni statutarie previste dal presente articolo.

In caso di valida presentazione di più liste di candidati, il voto per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo deve avvenire in modo da garantire lo scrutinio segreto.

Per quanto riguarda l'elezione degli organi dell'Associazione, i Soci potranno essere convocati ed invitati ad esprimere il proprio voto anche per corrispondenza, assegnando agli stessi un termine non inferiore a 8 (otto) giorni. Dei risultati sarà data notizia negli 8 (otto) giorni successivi al termine precedente. Lo scrutinio delle schede elettorali sarà effettuato dal Comitato scrutatore di cui all'art. 23 del presente Statuto.

La lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti otterrà i 2/3

dei seggi, la rimanenza dei seggi sarà assegnata tra tutte le liste concorrenti secondo una distribuzione proporzionale in base al numero di voti ottenuti. In ciascuna lista risulteranno eletti i candidati seguendo l'ordine di numerazione. Per l'elezione dei Consiglieri, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di Statuto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile nel caso in cui abbia concorso all'elezione una sola lista. In caso di presenza di liste contrapposte, verrà cooptato il primo escluso della lista alla quale appartiene il Consigliere decaduto.

Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo venga meno per qualsiasi causa o ragione, si intende decaduto l'intero Consiglio, e dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo amministrativo.

Art. 22 - Organo di controllo

L'attività di revisione legale dei conti, su delibera dell'Assemblea dei Soci, è svolta o da un revisore legale dei conti o da una società di revisione o da un collegio di revisori iscritti nell'apposito registro.

L'attività di revisione legale, anche qualora l'organo di controllo sia in forma monocratica, può essere svolta anche da revisori non Soci.

In ipotesi di organo di controllo in forma collegiale, l'organo di controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Per l'elezione dell'Organo di controllo, si applicano le medesime procedure previste per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui occorra effettuare l'integrazione dell'Organo di controllo in forma collegiale, si procederà ai sensi dell'art. 2401 C.C.

L'Organo di controllo esercita funzioni di controllo e sulla regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e sul rendiconto consuntivo annuale, riferendone all'Assemblea dei Soci e redigendo la propria relazione.

Art. 23 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea.

Per la loro elezione si applicano le medesime procedure previste per l'elezione del Consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla presentazione e al deposito delle liste.

L'elezione di Probiviri per l'eventuale integrazione del collegio sarà effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di Statuto.

Il Collegio dei Probiviri ha i seguenti compiti:

- designare tra i propri componenti gli scrutatori in numero non inferiore a tre e tra questi il Presidente del Comitato scrutatori. Allo scrutinio delle schede elettorali può assistere un solo rappresentante di lista;
- dirimere ogni controversia che possa insorgere tra Soci per la quale non pende ancora procedimento disciplinare, in merito all'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti, fermi gli eventuali procedimenti disciplinari pendenti per scorretto comportamento;
- esprimere parere consultivo su ogni questione che il Consiglio Direttivo o il Comitato di Presidenza ritenessero di sottoporre al suo esame;
- dare parere consultivo al Comitato di Presidenza sulle domande di ammissione all'Associazione;
- in caso di provvedimento di espulsione di un Socio, dare parere consultivo alle Commissioni di disciplina di cui all'art. 23 del presente Statuto.

Art. 24 - Commissioni di disciplina e sanzioni - procedimento

Le Commissioni di disciplina esercitano la funzione disciplinare e di giustizia interna dell'Associazione sulle violazioni, da parte dei Soci, del presente Statuto e dei regolamenti interni ed intervengono altresì in tutti i casi di scorretto comportamento morale, civile e sportivo dei Soci stessi.

Le Commissioni di disciplina di I e di II grado si compongono ciascuna di tre membri effettivi e due supplenti. Per la loro elezione si applicano le medesime procedure

previste per l'elezione del Consiglio Direttivo.

La Commissione di I grado decide su segnalazione scritta del Comitato di Presidenza o del Consiglio Direttivo o su esposto di un Socio e quella di II grado su impugnazione da parte del Socio colpito dalla sanzione.

La Commissione di I grado ha l'obbligo di esperire un tentativo di conciliazione tra le parti.

Il Consiglio Direttivo provvede a dare esecuzione alle decisioni assunte dalle Commissioni di Disciplina.

I provvedimenti disciplinari possono essere:

- il richiamo: viene applicato in caso di lievi trasgressioni e non più di due volte nei confronti dello stesso trasgressore;
- la sospensione: di durata non inferiore a giorni dieci e non superiore ad un anno, è applicata dopo due richiami; anche in assenza di precedenti richiami, nei casi in cui la trasgressione sia più grave, la Commissione può disporre la sospensione. La Commissione può disporre altresì, a titolo cautelativo, la sospensione ove ravvisi, per la gravità dei fatti, la possibilità di una successiva espulsione. Nel caso della sospensione rimangono fermi gli obblighi del Socio nei confronti dell'Associazione; la sospensione cautelare può essere disposta nei casi più gravi dal Presidente della Commissione di I grado con provvedimento succintamente motivato e con modalità esecutive immediate;
- l'espulsione: è applicata nei casi di gravi scorrettezze, incompatibili con le esigenze della convivenza sociale dell'Associazione; il procedimento deve garantire al Socio ad esso sottoposto ampia facoltà di difesa attraverso convocazione dello stesso con preavviso di otto giorni per consentirgli di fornire chiarimenti ed esporre le proprie ragioni nonché con concessione di termine - se richiesto - per difese scritte da presentarsi entro giorni quindici dalla chiusura dell'istruttoria.

Sentite le persone informate e tenuto conto delle eventuali difese, le Commissioni decidono a maggioranza i provvedimenti da adottare.

Le convocazioni ed ogni comunicazione anche del provvedimento saranno fatte pervenire al Socio e al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A.R. o pec mail.

Il ricorso avverso la decisione di I grado deve essere presentato a mezzo raccomandata A.R. o pec mail entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento disciplinare che si intende impugnare.

Qualora ricorrano i presupposti per sanzionare il Socio con l'espulsione, le Commissioni deliberano dopo aver sentito il parere consultivo del Collegio dei Probiviri.

Dello svolgimento del procedimento, chiarimenti e difese del Socio e di quanto riferito dalle persone informate si redigerà sommario verbale sottoscritto dai dichiaranti e dal Presidente della Commissione.

Il Socio espulso non potrà essere riammesso.

Tutti i provvedimenti sono provvisoriamente esecutivi dalla loro ricezione.

Tutte le sanzioni disciplinari devono essere comunicate alla Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Associata, Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata tramite il Comitato Regionale competente.

Art. 25 - Commissione di accettazione

L'accettazione delle domande di iscrizione all'Associazione è di competenza del Comitato di Presidenza.

Art. 26 - Altre Commissioni

È istituita la Commissione cultura presieduta da un Socio benemerito il cui incarico è di coordinare le attività promosse nella sede di corso Stati Uniti 27.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare speciali Commissioni a supporto dell'attività di amministrazione e gestione svolta dal Consiglio Direttivo, delegando loro determinati compiti nel quadro delle attività sociali, indicandone le rispettive attribuzioni. Di norma tali Commissioni saranno presiedute da uno dei Consiglieri in carica.

Art. 27 - Durata delle cariche sociali e obblighi di comunicazione

Il Consiglio Direttivo, l'Organo di controllo, il Collegio dei Probiviri e le Commissioni di disciplina durano in carica quattro anni. Tutti i loro componenti sono rieleggibili, tuttavia il numero di mandati consecutivi non potrà essere superiore a tre. Le cariche sono espletate a titolo gratuito, tranne eventualmente l'incarico dell'Organo di controllo.

Le Commissioni di nomina consiliare, di cui all'art. 26 del presente Statuto, scadono insieme al Consiglio che le ha nominate.

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Associata o Ente di Promozione Sportiva unitamente a copia del verbale.

TITOLO IV

NORME PATRIMONIALI E FINALI

Art. 28 - Esercizio finanziario - Avanzi di gestione

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati a incremento del patrimonio sociale, allo sviluppo delle iniziative sociali, secondo quanto verrà determinato dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, avanzi di gestione comunque denominati, nonché il patrimonio sociale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge.

Art. 29 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è formato dal fondo patrimoniale, dagli eventuali residui attivi della gestione, dai contributi ed elargizioni volontarie di Soci o di terzi e da ogni altra possibile sopravvenienza attiva.

Art. 30 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di impossibilità o mancanza di risorse ai fini del perseguimento dei propri scopi, l'Assemblea straordinaria con la maggioranza qualificata di cui all' articolo 20, delibererà lo scioglimento dell'Associazione. In sede di scioglimento verrà individuato il liquidatore o i liquidatori. Esperita la fase di liquidazione l'eventuale patrimonio residuo verrà destinato all' Associazione Stampa Subalpina A.s.d.

Art. 31 - Regolamento generale e regolamenti particolari

Il Consiglio Direttivo può provvedere alla emanazione di un regolamento generale e di regolamenti speciali per determinati settori di attività sociale.

Tanto il regolamento generale come i regolamenti speciali si intendono integrativi del presente Statuto e ne fanno parte sostanziale ad ogni effetto; le loro norme non potranno però, in ogni caso, essere in contrasto con quelle qui previste.

Art. 32 - Reciprocità con altri sodalizi

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di stabilire rapporti di reciprocità con sodalizi analoghi, sia italiani che esteri, a quelle condizioni che riterrà più idonee nell'interesse dell'Associazione e dei Soci.

Art. 33 - Foro

Foro competente è quello di Torino.

Art. 34 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto e nei regolamenti, se emanati, si fa rinvio alle norme di legge in vigore, in particolare all'art. 90 della Legge 289/2002. Più precisamente, si dovrà fare riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private oltre che alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata.

Torino, 8 novembre 2018